

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Stabile organizzazione personale

di **Dottryna**



La nozione di stabile organizzazione è rinvenibile sia nel modello domestico che nel modello Ocse di Convenzione. La stessa rappresenta una forma di investimento nel mercato estero alternativa alla costituzione di un'impresa estera controllata.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Fiscalità internazionale*", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza nello specifico quando si configura una stabile organizzazione personale.

Ai sensi dell'[articolo 162, commi 6 e 7 del Tuir](#) configura una stabile organizzazione dell'impresa **estera il soggetto** che nel territorio dello Stato **abitualmente conclude** in nome dell'impresa stessa **contratti diversi da quelli di acquisto di beni**.

Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente, invece, il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un **mediatore, di un commissionario** generale, o di ogni altro **intermediario** che goda di uno **status indipendente**, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

Quindi il c.d. **agente dipendente**, a differenza del soggetto che **opera in modo autonomo**, configura una stabile organizzazione personale su un determinato territorio della casa madre.

Si realizza una **stabile organizzazione personale** quando al soggetto viene attribuita la **rappresentanza** del soggetto estero. Nel modello domestico, per configurare una stabile organizzazione personale l'agente dipendente deve avere il **potere di concludere contratti in nome** dell'impresa non residente.

In base alle raccomandazioni Ocse l'agente dipendente deve invece avere il **potere di concludere** contratti **per conto** dell'impresa, ovvero deve agire sulla base di specifici **poteri** necessari alla **conclusione dei contratti**.

In base alle regole del Tuir, le attività devono essere realizzate **in nome del preponente** al quale viene attribuita **l'esistenza di una stabile organizzazione personale**, senza necessariamente **rilevare la presenza di una sede fissa d'affari**.

Nella formulazione nazionale ([articolo 162, comma 6, del Tuir](#)), costituisce una stabile organizzazione dell'impresa il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.

Nel modello internazionale (articolo 5, par. 5, del modello Ocse), quando una persona – **diversa da un agente che goda di uno status indipendente** – agisce per conto di un'impresa, **ha ed abitualmente esercita** in uno Stato il potere di **concludere contratti in nome** dell'impresa, si può considerare che tale impresa abbia una “*stabile organizzazione*” in detto Stato.

Le indicazioni ritraibili dal modello Ocse di Convenzione consentono di individuare le caratteristiche della **stabile organizzazione personale**. In particolare, la **stabile organizzazione personale** è costituita dai seguenti **elementi essenziali**:

- **presenza di un soggetto dipendente**, che agisce in **nome e per conto** dell'impresa estera, sulla base di specifici poteri, vincolando le controparti;
- **esercizio abituale di tali poteri**;
- **attinenza e strumentalità delle attività svolte da parte dell'agente** rispetto all'attività d'impresa esercitata dalla casa madre (industriale o commerciale).

Seminario di specializzazione

**LA STABILE ORGANIZZAZIONE: RECENTE EVOLUZIONE DELLA
DISCIPLINA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)